

RPU. n. 58/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc del 25 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 58/2024, depositato nell'interesse di **Giuseppe Crimi**, nato a Messina il 16/01/1971 C.F. CRMGPP71A16F158Y, residente in Messina Via Comunale CPL Sei Stelle.77, rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Catalfamo, giusta procura in atti

ricorrente

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 Giuseppe Crimi ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Antonio Visco, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 25 luglio 2024, il G.D. feriale designato (dott. Scavuzzo), ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e disponendo ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del ricorrente, fissando l'udienza dell'8 novembre 2024.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII in data 23 settembre 2024 l'O.C.C., preso atto delle osservazioni trasmesse, ha ritenuto di modificare il piano di ristrutturazione già proposto.

All'udienza dell'8 novembre 2024 il G.D., preso atto delle osservazioni sopravvenute al deposito della relazione del 23 settembre 2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Condominio "CPL Sei Stelle Pal. D" ha rinviato all'udienza del 25 febbraio 2025 per consentire all'OCC di esaminare le predette osservazioni ed apportare le modifiche al piano ritenute necessarie, ordinando contestualmente la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori, nonché la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, per l'udienza del 25 febbraio 2025 fissata con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Gestore della Crisi ha quindi depositato, in data 13.01.2025 e poi successivamente in data 12.02.2025, la rimodulazione del piano di ristrutturazione dei debiti.

Riepilogate come sopra le fasi della procedura, si osserva che il piano da ultimo rimodulato dal Gestore della Crisi è così articolato: *Il nuovo piano rimodulato ha previsto sinteticamente che gli importi del debito già indicati nel piano di ristrutturazione siano incrementati, fermo restando il pagamento integrale al 100% dei creditori privilegiati, di una percentuale del 40% (anziché del 33% originariamente prevista) in favore dei creditori chirografari, con una falcidia, dunque, del 60% (anziché del 67%).*



Il piano proposto dall'Organismo di Composizione della Crisi prevede, adesso, il rimborso di € 90.772,27 in n. 151 rate così modulate:

•
11 rate da € 602,50 + 1 rata da € 552,52= € 7.180,02 (compenso Occ)

•
1 rata da € 49,98, + 11 rate da € 396,79= € 4.414,65 (compenso Avv. Catalfamo)

•
11 rate da €205,71 + 127 rate da €. 602,50 + 1 rata finale di € 397,27=€ 79.177,60 (pagamento creditori)

Totale (€ 7.180,02+€ 4.414,65 +€ 79.177,60) = € 90.772,27,

L'OCC ha, infine, dato atto che *Giuseppe CRIMI ha (già) trasmesso all'O.C.C. una dichiarazione con la quale nulla oppone al riconoscimento del maggior debito e ha dichiarato di accettare integralmente le integrazioni al piano come sopra riportate purché sia mantenuto l'importo della rata mensile di € 602,50 offerta nella proposta, in considerazione del prolungamento del termine di adempimento necessario (circa 9 mesi) per la soddisfazione integrale del credito, non altrimenti sostenibile (cfr. All. 27 alla relazione ex art. 70 CCII, in atti) e, altresì, ha inoltrato in data 20 dicembre 2024 una nuova dichiarazione di accettazione del piano rimodulato al netto dei pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda ai creditori Intesa San Paolo e Fire S.p.a.*

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dei professionisti emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata da un continuo accesso al credito, dovuto alla perdita del lavoro e alla necessità di ottenere liquidità per far fronte alle esigenze della famiglia e, in particolare, alle spese per le cure della malattia del figlio.



L'OCC ha dato atto che *la crisi economica dell'istante, dunque, è stata determinata, a partire dall'anno 2014, da una serie di concause indipendenti dalla propria volontà comprovate da motivi legati a diversi fattori: la perdita del lavoro e, quindi, di reddito, occasionata per svariati motivi (riduzione orario di lavoro, mancato pagamento dello stipendio, fallimento della società datrice di lavoro), ed hanno influito anche la situazione familiare, sia per le ingenti e costanti spese mediche esborsati per il figlio Antony affetto da dislessia per esami, accertamenti, cure e sedute di riabilitazione specialistiche presso logopedisti e pedagogisti e sia per le spese legali occorse per la separazione giudiziale dalla moglie e, infine, anche la mancata concessione della richiesta di moratoria del mutuo ipotecario inoltrata a Banca Nuova S.p.a. L'origine dei problemi di carattere finanziario, dunque, risiede nella improvvisa e drastica riduzione del proprio reddito a fronte di una struttura della spesa mensile difficilmente modificabile e, anzi, divenuta sempre più insostenibile per situazioni non imputabili a fenomeni all'epoca prevedibili, né ad operazioni finanziarie avventate, Tale complessiva situazione ha portato ad una involuzione repentina delle capacità di spesa.*

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del Crimi né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni, ad eccezione della vendita di due autovetture la cui sostituzione si è resa necessaria per soddisfare esigenze di lavoro e di famiglia.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dal prospetto indicato nella proposta 12 febbraio 2025, ammonta ad € 124.051,88.

Il nucleo familiare, come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi del 22 luglio 2024, può contare sulla sola entrata da retribuzione: il CRIMI – chiarisce l'OCC - *attualmente è occupato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Metronotte d'Italia s.r.l. con qualifica di guardia giurata particolare (G.P.G.) di livello 6, ove lavora dal 04 settembre 2019 percependo uno stipendio base di € 1.058,06, che raggiunge € 1.300,00/1.400,00 circa al mese con gli straordinari, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; la moglie Nocita Stella è casalinga, mentre il figlio è studente.*

La situazione reddituale, dunque, si compone di un reddito di lavoro dipendente di € 1.350,00 mensili come da buste paga, oltre tredicesima e quattordicesima, da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (dichiarazione dei redditi 2020, 2021 e 2022) e attestazione ISEE.

La situazione patrimoniale del sig. Giuseppe CRIMI è essenzialmente costituita dall'unità immobiliare sita in Messina, Via Comunale CPL Sei Stelle, 77 int. 2, Sc D (al Catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 152, particella 1965, Sub 2, Zona Cens 2, Cat C/6 Cl 8, Cons. 18 m2, Sup. Cat. 21 m2, RC € 39,97 e Sub 20, Zona Cens 2, Cat A/2, Cl 10, Cons. 7,5 vani, Sup. Cat. 120 m2, RC € 348,61, che rappresenta l'unico bene immobile di proprietà dell'istante, casa di abitazione e residenza del nucleo familiare, il cui valore contrattuale è di circa € 70.000,00.

L'OCC ha evidenziato, in proposito, *come il valore dell'immobile è di poco superiore a quello del prezzo di acquisto stante lo stato di vetustà in cui si trova, per di più oltre a costituire la cd. prima casa, è pure l'attuale abitazione ove la sig. Stella Nocita coabita con il figlio affidatario a seguito degli accordi di separazione omologati dal Tribunale e l'istante non ha disposizione altri beni immobili in proprietà.*

La proposta prevede il pagamento integrale al 100% dei creditori privilegiati, di una percentuale del 40% (anziché del 33% originariamente prevista) in favore dei creditori chirografari, con una falcidia, dunque, del 60% (anziché del 67%).



Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni da parte del ceto creditorio.

L'OCC ha, infatti, rielaborato il piano tenendo conto delle osservazioni avanzate dai creditori, evidenziando in proposito che *La proposta siccome rivisitata dall'O.C.C. in seguito alle osservazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha considerato un maggior debito erariale iscritto a ruolo di € 8.423,85, mentre ADERISC ha precisato un debito inferiore di € 7.477,89 alla data del giorno 05 agosto 2024 (cfr. relazione OCC ex art. 70 CCII, già depositata in atti). Axactor, invece, ha precisato il credito in € 16.750,71. Banca Ifis, infine, ha dichiarato (solo) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni relative alla procedura e, dunque, nulla osserva in merito al piano proposto.*

In merito all'eccezione di inammissibilità della proposta avanzata da Riscossione Sicilia, l'OCC ha avuto modo di chiarire che il debitore aveva correttamente dettagliato la suddivisione per ciascun ente del credito vantato (distinguendo tra crediti privilegiati e chirografari), nonché - in relazione alla presunta violazione dell'art. 68, comma 4 CCII - di avere portato a conoscenza della pendenza del procedimento tutti gli enti fiscali, sicchè il contraddittorio era stato regolarmente instaurato.

Condivisibili sono apparse, inoltre, le osservazioni avanzate dall'OCC in relazione ai rilievi sollevati dal Condominio, il quale ha contestato la fattibilità del piano *in quanto non potrebbe operare la falcidia delle quote condominiali che sarebbero irrinunciabili e, dunque, la riduzione del debito sarebbe in aperto contrasto con il dettato normativo.*

L'OCC, nel riscontrare le obiezioni mosse dal Condominio al piano riformulato, ha evidenziato come *l'ammortamento dei debiti, ivi compresi i crediti chirografi come le quote condominiali, sia posta alla base della (previgente) l. n. 03/2012, così come confluita con modifiche nel Codice della Crisi (D. Lgs 14/2019 in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e ne costituisce l'essenza.*

Il piano di ristrutturazione dei debiti, infatti, come è stato condivisibilmente posto in evidenza dall'OCC, ha la specifica finalità di consentire al debitore, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, di liberarsi dei debiti risanando la propria situazione economica, debiti che possono avere diversa natura e nel novero dei quali rientrano certamente anche le quote condominiali maturate e non pagate dal condomino sovraindebitato, le quali possono certamente non solo essere ridotte, ma anche estinte, attraverso un piano di ristrutturazione sostenibile che consenta al sovraindebitato di liberarsi di tutti i debiti accumulati in ragione della propria capacità economica e reddituale.

I crediti per spese condominiali, peraltro, non sono crediti prededucibili e neppure sono assistiti da alcun privilegio tale da giustificare il pagamento integrale al 100%, ma vanno considerati crediti chirografari.

Analogamente, con riguardo ai rilievi sollevati dalla Amco-Asset Management Company S.p.a., rispetto ad una ulteriore rimodulazione in aumento degli importi del piano, l'OCC ha ritenuto non percorribile un ulteriore aumento di tali importi, in considerazione dell'impossibilità per il sovraindebitato di rispettare il piano rateale, circostanza questa che si porrebbe in netto contrasto con la stessa *ratio* di tutela del debitore che è alla base del C.I.I.

Il piano proposto, così come rimodulato da ultimo dall'OCC, risulta pertanto sostenibile per il consumatore. Al riguardo l'OCC in data 12 febbraio 2025 ha dedotto che successivamente al deposito della relazione ex art. 70 CCII in data 13 gennaio 2025, sono pervenute da parte del creditore Comune



di Messina osservazioni al piano; tali osservazioni “*riguardano gli importi aggiornati dell’esposizione debitoria per crediti tributari nei confronti dell’ente locale del sovraindebitato che, pertanto, devono necessariamente essere contemplati nel piano (debito TARI riportato nel piano di € 2.400,00 a fronte di un’esposizione complessiva di € 3.666,00).* 4) L’O.C.C., nell’esaminare prontamente le deduzioni avanzate dal creditore e ritenendole meritevoli di accoglimento, ha - dunque- provveduto alla riformulazione del piano”.

In proposito, il piano proposto prevede una dilazione del passivo in modo tale da creare una rata mensile che concili la volontà di soddisfare i creditori con la possibilità di concedere al debitore ed al proprio nucleo familiare una vita serena.

A tal uopo il debitore, considerando l’attuale situazione e la volontà di volere porre un valido rimedio al sovraindebitamento è in condizioni di sostenere, detratte le somme necessarie per il sostentamento familiare di € 747,50, una rata mensile di € 602,50 circa al mese, mettendo a disposizione dei creditori la somma di € 7.230,00 c.a. all’anno (602,50x12), così riducendo i tempi di soddisfazione e pagamento dei debiti.

Considerando peraltro la *ratio* delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile il piano proposto.

La convenienza del piano del consumatore rispetto all’ipotesi liquidatoria dell’unico bene immobile posseduto dal ricorrente, rappresentato dalla casa di abitazione risiede nel fatto che nel caso di liquidazione si potrebbe facilmente prospettare l’ipotesi di un ribasso del prezzo di vendita anche sino al 50% in caso di più aste deserte (circostanza alquanto comune nel contesto economico attuale). Su queste basi può presumibilmente ritenersi che possa esservi una maggiore convenienza per i creditori nel percepire le somme, seppur decurtate, attraverso un piano del consumatore di ristretto arco temporale anziché vedersi soddisfare il proprio credito con un’ipotesi liquidatoria.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti.

Ed, infatti, è emerso che le difficoltà di far fronte alle maggiori spese necessarie per la famiglia ha condotto l’istante a contrarre i prestiti iniziali nonché al successivo ricorso ad altri finanziamenti, tenuto conto altresì della necessità di provvedere alle spese per le precarie condizioni di salute del figlio.

Positivamente vagliata l’ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Giuseppe Crimi, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con la relazione depositata in data 13 gennaio 2025 e con la relazione depositata in data 12 febbraio 2025;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell’O.C.C., in base a quanto disposto dall’art. 71 CCII;

dispone



che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 12 marzo 2025.

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.

